

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (63)367

Vol. 1963/0090

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

VI/COM(63) 367 def.

Bruxelles, 25 settembre 1963

PROPOSTA MODIFICATA DI UN REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alle condizioni d'intervento del Fondo europeo agricolo
di orientamento e di garanzia

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

VI/COM(63) 367 def.

NOTA INTRODUTTIVA

1. Il 5 marzo 1963 la Commissione ha trasmesso una proposta di regolamento del Consiglio relativo alle condizioni d'intervento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia e una proposta di regolamento del Consiglio relativo al Fondo europeo per il miglioramento delle strutture agrarie. Il primo progetto di regolamento traeva origine dal regolamento n. 25 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agraria comune. Il Fondo europeo per il miglioramento delle strutture agrarie era invece già previsto nella proposta generale fatta dalla Commissione nel giugno 1960 in materia di politica agraria comune ed il relativo progetto di regolamento era destinato a completare la decisione del 4 dicembre 1962 riguardante il coordinamento delle politiche di struttura agraria. Per agevolare un dibattito generale, la Commissione ha voluto trasmettere i progetti contemporaneamente.

2. I primi scambi di vedute nell'ambito del Consiglio si sono concretati, nella sessione del 30 luglio 1963, in una presa di posizione diversa dalle proposte della Commissione. Il Consiglio, avendo constatato che "il regolamento n. 25 non prevede espressamente la creazione di un fondo distinto per il miglioramento delle strutture agrarie, invita la Commissione a presentargli proposte intese a completare il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, prevedendovi un'apposita sezione per tutte le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) del regolamento n. 25". La Commissione, rinunciando al progetto iniziale di un Fondo per il miglioramento delle strutture agrarie, ha dunque provveduto ad una nuova formulazione della Parte seconda del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, inserendovi le attività e le modalità d'azione originariamente previste per tale secondo Fondo. La fusione ha richiesto vari adattamenti.

3. Poichè il Consiglio auspicava l'esistenza di una sezione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia per tutte le azioni menzionate all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) del regolamento n. 25 del Consiglio, risultava d'altra parte opportuno considerare la prima parte del progetto di regolamento relativo alle condizioni d'intervento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia come un'altra sezione di tale Fondo per tutte le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Si propone pertanto che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia sia composto di una sezione "garanzia agricola" per le spese attinenti alle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi ed agli interventi sui mercati, e di una sezione "orientamento agricolo" per le azioni strutturali (articolo 1 dell'allegato progetto di regolamento). Per maggiore semplicità, la Commissione propone che i titoli delle due sezioni riportino gli stessi termini di designazione del Fondo.

4. La sezione "garanzia agricola" riporta senza modifiche le varie disposizioni contenute nelle proposte presentate il 5 marzo 1963 in materia di restituzioni e di interventi. Al riguardo va osservato che un finanziamento comunitario entra in vigore per un'organizzazione comune di mercato o per una sua parte il giorno stesso in cui è resa effettivamente operante. Ciò significa che, per l'organizzazione comune del mercato dei cereali, delle uova, del pollame e di una parte della carne suina, il finanziamento comunitario è entrato in vigore il 30 luglio 1962; per un'altra parte della carne suina, invece, il 2 settembre 1963.

5. Per le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, il finanziamento comunitario vale per qualsiasi prodotto soggetto ad un'organizzazione comune di mercato, semprechè il Consiglio abbia deciso di applicargli il regolamento n. 25. L'interpretazione del metodo di imputabilità comunitaria (articoli da 2 a 4) dev'essere tale da poter essere accettata dal Consiglio per le organizzazioni comuni di mercato istituite in futuro.

6. Per gli interventi sul mercato interno si osservi che il finanziamento comunitario entra in gioco non appena un intervento presenti carattere obbligatorio nell'ambito della Comunità, ovvero sia legato ad un intervento obbligatorio in modo da non poterne essere dissociato. Attualmente ciò è il caso soltanto per l'organizzazione comune del mercato dei cereali (articoli 5 e 6).

7. Qualora il Consiglio decidesse un intervento comunitario nel settore della carne suina in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento n. 20, in conformità del principio sopra elencato sarebbe opportuno integrarlo nel finanziamento comunitario. Detto principio potrebbe essere considerato comune un punto di partenza per stabilire le condizioni di assunzione in carico degli interventi per altre organizzazioni comuni

di mercato, quali quelle dei prodotti lattiero-caseari, della carne bovina e del riso.

8. Sempre per la procedura di questa sezione, sarà opportuno, per talune disposizioni di esecuzione espressamente previste e dipendenti da tecniche agricole, fare ricorso ai Comitati di gestione esistenti per le organizzazioni comuni di mercato (articolo 7).

9. Il rimborso agli Stati membri delle spese assunte in carico dalla Comunità sarà effettuato in soluzione unica annua (articolo 10). Nell'intervallo, gli Stati membri saranno invitati a trasmettere alla Commissione un resoconto trimestrale comprendente tutti i dati quantitativi e finanziari, in modo che sia possibile predisporre il rimborso annuale ed agevolare l'elaborazione di previsioni di spesa (articolo 8).

10. Per la sezione "orientamento agricolo" contemplata nella Parte seconda dell'allegato progetto di regolamento, si devono determinare anzitutto le azioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) del regolamento n. 25 (articoli 11 e 12). In seguito alla posizione assunta dal Consiglio il 30 luglio 1963, la Commissione ritiene che il campo di applicazione relativo agli obbiettivi di cui all'articolo 39, paragrafo 1 lettera a) del Trattato, ivi comprese le modifiche di struttura, riguardi l'adattamento e il miglioramento delle condizioni di produzione nella agricoltura, l'adattamento e l'orientamento della produzione agricola, l'adattamento e il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli e lo sviluppo delle possibilità di collocamento.

11. Per le condizioni di intervento, la Commissione propone di fissare determinati criteri generali e particolari cui i progetti dovranno rispondere, nonchè criteri di priorità (articolo 14). In particolare si dovranno adottare tre criteri di priorità, uno inteso a favorire lo sviluppo economico regionale, uno per i casi in cui l'applicazione della politica agraria comune richieda un adattamento e un nuovo orientamento, e uno quando la situazione socio-economica denoti un ritardo che rischi di compromettere la messa in opera della politica agraria comune.

.../...

12. Per ottenere un trattamento prioritario, i progetti relativi ad azioni nel settore delle condizioni di produzione debbono inoltre rispondere, vista la loro natura particolare, ai criteri di divulgazione e di formazione professionale, poichè già sovente è accaduto che un investimento non ha dato i frutti attesi perchè gli uomini non vantavano le conoscenze professionali necessarie per valorizzare al massimo gli investimenti. In altri casi, il progetto dovrà contribuire al miglioramento della situazione sociale delle persone attive nell'agricoltura (articolo 15).

13. Per le azioni in materia di adattamento e di orientamento della produzione, di adattamento e miglioramento della commercializzazione e di sviluppo delle possibilità di collocamento dei prodotti agricoli, la necessità di evitare un finanziamento di progetti divergenti e di ottenere la piena redditività delle spese rende indispensabile il loro inserimento in programmi comunitari, secondo la nozione già contenuta nelle proposte presentate dalla Commissione il 5 marzo 1963 (articolo 16). Per meglio valutare la portata delle azioni che la Comunità intende intraprendere, la Commissione propone di precisare in ciascun programma comunitario l'ammontare totale impegnato dal Fondo ed il periodo previsto per la realizzazione del programma stesso.

14. Per le modalità di azione, la sezione "orientamento agricolo" dovrebbe disporre di varie possibilità : sovvenzioni a fondo perduto, contributi al pagamento di interessi, proroghe dei termini di rimborso dei prestiti ovvero una combinazione delle tre modalità (articolo 17).

15. L'intervento del Fondo ha carattere complementare e non deve in alcun caso determinare per i progetti interessati la soppressione oppure la riduzione dei mezzi finanziari abitualmente utilizzati.

16. La fusione del progettato Fondo per il miglioramento delle strutture agrarie e della sezione "orientamento agricolo" del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia estende il campo di attività di quest'ultimo. Si propone pertanto di informare il Comitato permanente delle strutture circa le attività della sezione "orientamento agricolo" e di consultarlo per i problemi di sua competenza.

17. Per agevolare il finanziamento di azioni strutturali, la Commissione propone una data limite annuale per la presentazione dei progetti. La Commissione esaminerà la conformità dei progetti ai criteri richiesti ed alle disposizioni di esecuzione adottate per la sezione "orientamento agricolo". In caso di insufficienza di mezzi finanziari, le domande rispondenti ai criteri di priorità avranno la precedenza.

18. Le domande sono normalmente presentate per il tramite di uno Stato membro. E' tuttavia opportuno che gli stessi richiedenti abbiano la possibilità di depositare i loro progetti direttamente presso la Commissione. In tal caso, la Commissione informa lo Stato membro interessato, e, prima di prendere una decisione di intervento, procede a consultazioni con tale Stato per conoscerne il punto di vista.

19. La Commissione ritiene necessaria la creazione di un Comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, le cui attribuzioni verteranno sull'insieme dei problemi finanziari del Fondo. Tale Comitato avrà natura consultiva, poichè, in conformità del regolamento n. 25 del Consiglio, il Fondo costituisce parte del bilancio della Comunità e la Commissione è quindi responsabile dell'esecuzione della sezione del bilancio della Comunità riguardante l'attività del Fondo.

20. Perchè la Commissione possa consultare gli ambienti professionali interessati in merito a tutti i problemi attinenti alla politica di miglioramento delle strutture agrarie ed alle misure di finanziamento comunitario di tale politica, è opportuno creare un Comitato consultivo, nel quale siano rappresentate le organizzazioni professionali che raggruppano sul piano comunitario gli agricoltori, i lavoratori agricoli e gli altri rami di attività interessati. I compiti, la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato saranno stabiliti dalla Commissione.

PROPOSTA MODIFICATA DI UN REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alle condizioni d'intervento del Fondo europeo agricolo
di orientamento e di garanzia

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 43,

Visto il regolamento n. 25 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agraria comune e in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettere b), c) e d),

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento europeo,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che, per attuare gli interventi del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, è necessario stabilire le condizioni e le procedure del finanziamento della politica agraria comune, soprattutto per quanto riguarda una sezione "garanzia agricola" e una sezione "orientamento agricolo" che concretano la diversità dei tipi di spesa del Fondo;

Considerando che, per la sezione "garanzia agricola", si dovranno fissare per quanto possibile norme comunitarie che siano valide per l'insieme delle organizzazioni comuni di mercato e si applichino anche ai mercati cui, per decisione del Consiglio sarà estesa l'applicazione del regolamento n. 25;

Considerando che, date le particolari caratteristiche degli interventi, che variano secondo le organizzazioni comuni di mercato, è necessario stabilire, per ciascuna organizzazione comune di mercato, le spese da assumere a carico del Fondo in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 25;

.../...

Considerando che, dati i provvedimenti finora adottati per le organizzazioni comuni di mercato, le spese di intervento sul mercato interno riguardano provvisoriamente soltanto il mercato dei cereali;

Considerando che, data la necessità di precisare il significato dei concetti che servono di base per il calcolo delle spese di restituzione all'esportazione verso i paesi terzi, il presente regolamento deve comprendere anche le spese derivanti dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 25;

Considerando che gli obiettivi della politica agraria comune potranno essere conseguiti soltanto con un'azione concomitante nel settore delle strutture agrarie, tanto per la produzione quanto per la commercializzazione;

Considerando che, nell'ambito della sezione "orientamento agricolo", le azioni per conseguire gli obiettivi definiti all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a) del Trattato, ivi comprese le modifiche di struttura rese necessarie dallo sviluppo del mercato comune, riguardano l'adattamento o il miglioramento delle condizioni di produzione nell'agricoltura, l'adattamento o l'orientamento della produzione agricola, l'adattamento o il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli nonché lo sviluppo delle possibilità di collocamento di questi ultimi;

Considerando la necessità di stabilire criteri generali e particolari per l'intervento del Fondo, soprattutto per garantire la conformità dei progetti con l'interesse comunitario;

Considerando che l'agricoltura è parte integrante dell'economia considerata nel suo insieme e che lo stesso vale sul piano regionale; che, di conseguenza, la soluzione di determinati problemi agricoli può essere ricercata soltanto nello sviluppo regionale, basato in particolare su misure complementari indipendenti dalla politica agraria propriamente detta; che, ai fini di un coordinamento delle varie misure, è necessario inscrivere in un programma di sviluppo economico regionale, e che pertanto il contributo del Fondo deve essere accordato con priorità ai progetti iscritti in programmi di sviluppo economico regionale, in modo da consolidare l'efficacia dell'insieme delle misure;

Considerando che l'espansione economica risultante dall'attuazione del mercato comune e l'applicazione della politica agraria comune potranno aggravare determinate disparità interregionali e intersettoriali sollevando nell'agricoltura

problemi nuovi o rendendo più ardua la soluzione di quelli attuali, che la responsabilità comunitaria relativa a tali ripercussioni implica in questo caso la necessità di un'azione prioritaria a favore del miglioramento dello strutture agrario;

Considerando che in taluni casi uno sforzo particolare in favore della divulgazione agricola o della formazione professionale deve accompagnarsi alle azioni di miglioramento dello strutture per garantirne la piena efficacia, e che la situazione sociale dei lavoratori dell'agricoltura merita attenzione particolare;

Considerando che il maggiore onere finanziario derivante dal miglioramento delle strutture fa sì che gli agricoltori rifuggano da questo mezzo, che pur permetterebbe di migliorare la redditività delle loro aziende;

Considerando che tra i metodi di finanziamento possibili è opportuno scegliere per il Fondo le sovvenzioni a fondo perduto, i contributi al pagamento di interessi e le proroghe del termine di rimborso dei prestiti, in modo da garantire la piena efficacia dell'azione comunitaria tenendo conto della diversità delle azioni strutturali previste;

Considerando che l'aumento della redditività risultante dal miglioramento delle strutture giustifica che gli interessati stessi si assumano in carico parte delle spese o degli interessi dovuti per le somme impegnate;

Considerando che l'intervento del Fondo costituisce un contributo complementare e non può quindi tradursi in una diminuzione degli altri interventi, comunitari o nazionali, praticati normalmente;

Considerando che il Fondo può rafforzare l'attività della Banca europea per gli investimenti nel settore agricolo, poiché gli interventi di quest'ultima saranno più conformi alle possibilità finanziarie del settore;

Considerando che il Comitato permanente delle strutture è stato istituito per promuovere il coordinamento delle politiche di struttura agraria e che sarà quindi opportuno informarlo circa le attività della sezione "orientamento agricolo" del Fondo e consultarlo per i problemi di sua competenza;

Considerando che le condizioni poste dalla Commissione hanno lo scopo di orientare i progetti nel senso della politica agraria comune e devono quindi essere rispettate;

Considerando la necessità di precisare cosa debba intendersi per importazioni nette ai fini del calcolo della seconda parte dei contributi degli Stati membri in conformità di quanto stabilito dall'articolo 7 del regolamento n. 25;

Considerando che la messa in opera e il funzionamento del Fondo esigono una stretta e costante cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione e che detta cooperazione può essere garantita nel modo migliore mediante l'istituzione di un Comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, in appresso denominato Fondo, comprende due sezioni:

la sezione "garanzia agricola"

la sezione "orientamento agricolo".

2. La sezione "garanzia agricola" riguarda le spese finanziate dal Fondo in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento n. 25 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agraria comune.

3. La sezione "orientamento agricolo" riguarda le spese finanziate dal Fondo in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) del regolamento n. 25.

4. Le spese di amministrazione e per il personale sostenute dagli Stati membri e dagli organismi beneficiari del Fondo non sono assunte in carico da quest'ultimo.

Parte prima

INTERVENTO DEL FONDO PER LA SEZIONE GARANZIA AGRICOLA

SPESE PER LE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE VERSO I PAESI TERZI

Articolo 2

1. I volumi delle esportazioni nette di ciascuno Stato membro verso i paesi terzi, in base ai quali sono calcolate le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi previste all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 25, sono determinati per prodotto di base, nel quadro delle singole organizzazioni comuni di mercato. A tal fine, i prodotti derivati sono convertiti in prodotti di base.

Per prodotto o prodotti di base considerati nel quadro di ciascuna organizzazione comune di mercato si intendono uno o più prodotti il cui carico all'importazione è calcolato secondo criteri propri e non in rapporto al carico all'importazione di un altro prodotto.

Tuttavia, i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali non devono essere considerati prodotti di base.

2. L'elenco dei prodotti di base e i tassi da utilizzare per la conversione dei prodotti derivati in prodotti di base sono adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 7.

Articolo 3

1. Per determinare l'aliquota della restituzione all'esportazione verso i paesi terzi dello Stato membro la cui restituzione media è più bassa, (articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 25), ciascuno Stato membro calcola una volta all'anno la restituzione media per i singoli prodotti di base.

2. Il calcolo dev'essere effettuato da ciascuno Stato membro, per campagna e per prodotto di base, ad esclusione quindi dei prodotti derivati, dividendo l'importo totale delle restituzioni concesse per le quantità esportate verso i paesi terzi.

3. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 31 ottobre, le aliquote delle restituzioni medie per ciascun prodotto di base nonché gli elementi giustificativi che ne hanno consentito il calcolo, contemporaneamente alla domanda di rimborso di cui all'articolo 9.

Articolo 4

1. Sulla base dei dati forniti a norma dell'articolo 3, la Commissione procede al confronto tra le restituzioni medie annuali concesse dagli Stati membri.

Nell'effettuare tale confronto, non viene tenuto conto delle restituzioni medie:

organismi d'intervento degli Stati membri in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento n. 19, che non siano state vendute, è diminuito per un calo di prezzo, le perdite subite dagli organismi d'intervento degli Stati membri possono essere assunte a carico del Fondo a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 25.

2. Le perdite subite sono calcolate in base alla differenza tra il prezzo di intervento fissato per l'ultimo mese della campagna di commercializzazione e il prezzo indicativo stabilito per il primo mese della campagna di commercializzazione successiva.

3. Non sono assunte a carico del Fondo le scorte di sicurezza costituite in base ad accordi internazionali indipendentemente dalle politiche nazionali o comunitarie dei mercati agricoli.

PROCEDURA PER LA SEZIONE "GARANZIA AGRICOLA"

Articolo 7

Nei casi in cui è fatto riferimento alle disposizioni del presente articolo, sono applicabili le procedure previste all'articolo 26 del regolamento n. 19, all'articolo 20 del regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, all'articolo 17 del regolamento n. 21 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova e all'articolo 17 del regolamento n. 22 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame; è inoltre applicabile ogni altra procedura identica prevista nei regolamenti adottati ulteriormente per la graduale attuazione di un'organizzazione comune di mercato.

Articolo 8

Per ogni trimestre gli Stati membri inviano alla Commissione, entro il termine massimo di tre mesi dalla fine del trimestre medesimo, una tabella contenente le seguenti indicazioni:

- (a) per le spese relative a restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, le quantità in peso dei prodotti esportati, convertiti in prodotti di base in conformità dell'articolo 2, e l'importo totale delle restituzioni accordate per ciascun prodotto di base;

- (b) per le spese relative ad interventi sul mercato interno, le quantità cui si riferiscono gli interventi imputabili al Fondo e le somme spese per categoria di prodotti.

Articolo 9

1. Una volta all'anno ed entro il 31 ottobre, gli Stati membri presentano alla Commissione una domanda di rimborso delle spese relative a restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e ad interventi sul mercato interno riguardanti il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno, spese che, in conformità delle disposizioni degli articoli da 2 a 6, devono essere assunte a carico del Fondo. Per il periodo compreso tra il 30 luglio 1962 e il 30 giugno 1963, gli Stati membri trasmetteranno tuttavia le domande di rimborso tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Previa consultazione del Comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia menzionato negli articoli da 26 a 30 e in appresso denominato Comitato del Fondo, la Commissione stabilisce quali indicazioni debbano essere contenute nelle domande di rimborso degli Stati membri nonché la forma di presentazione delle stesse.

Articolo 10

Il rimborso delle spese relative a restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e ad interventi sul mercato interno viene effettuato dalla Commissione in soluzione unica annua previa consultazione del Comitato del Fondo.

Parte seconda

INTERVENTO DEL FONDO PER LA SEZIONE "ORIENTAMENTO AGRICOLO"

CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 11

1. Le azioni della sezione "orientamento agricolo" del Fondo intraprese in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), e dello articolo 3, paragrafo 1, lettera d) del regolamento n. 25 riguardano:

- (a) l'adattamento e il miglìpramento delle condizioni di produzione nell'agricoltura,
- (b) l'adattamento e l'orientamento della produzione agricola,
- (c) l'adattamento e il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli,
- (d) lo sviluppo delle possibilità di collocamento dei prodotti agricoli.

2. Le azioni della sezione "orientamento agricolo" del Fondo possono riferirsi a qualsiasi prodotto compreso nell'allegato II del Trattato.

Articolo 12

1. Per adattamento e miglioramento delle condizioni di produzione si intendono tutte le azioni necessarie per l'adattamento e il miglioramento delle condizioni di produzione nell'agricoltura :
 - nell'ambito dell'azienda agraria,
 - nel quadro di più aziende agrarie,
 - all'esterno delle aziende agrarie.
2. Per adattamento e orientamento della produzione si intende :
 - a) l'adattamento quantitativo della produzione alle possibilità di collocamento, in particolare la riconversione di talune produzioni, la limitazione della produzione ed altre misure per incoraggiare lo spostamento dell'epoca di consegna dei prodotti sui mercati ;
 - b) il miglioramento qualitativo dei prodotti conseguito in particolare incoraggiando una produzione di qualità superiore e presentando sui mercati prodotti che possano vantare una qualità ad un tempo migliore e più omogenea.
3. Per adattamento e miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli si intende l'attrezzatura per la commercializzazione all'interno, all'esterno o nel quadro di più aziende agrarie nei settori seguenti :
 - a) il miglioramento della capacità di magazzinaggio, in particolare la costruzione o l'adattamento di sili, depositi, cantine, impianti frigoriferi, installazioni per il congelamento o altre attrezzature per il magazzinaggio e la conservazione dei prodotti ;
 - b) la valorizzazione dei prodotti agricoli, in particolare la costruzione o l'adattamento di mattatoi, latterie, zuccherifici, conservifici, mulini, oleifici, distillerie, impianti per la vinificazione o per la trasformazione di prodotti in succhi di frutta ;
 - c) il miglioramento dei circuiti di commercializzazione, in particolare la creazione o l'adattamento di centri di vendita all'ingrosso mediante aste, di mercati-deposito, di mercati-stazione, di centri per il condizionamento e la manipolazione dei prodotti, nonché lo sviluppo dei mezzi di trasporto ;
 - d) una migliore conoscenza dei fattori che determinano la formazione dei prezzi sui mercati dei prodotti agricoli, in particolare mediante la creazione o il miglioramento di reti di informazione sulla quotazione dei prezzi, nonché di centri di osservazione del mercato.

4. Per miglioramento delle possibilità di collocamento dei prodotti agricoli si intendono le azioni comunitarie per lo sviluppo degli sbocchi commerciali di taluni prodotti agricoli nel quadro della politica agraria comune in conformità dell'articolo 41, lettera b) del Trattato.

CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI INTERVENTO DEL FONDO

Articolo 13

1. L'intervento del Fondo è deciso sulla base di progetti presentati alla Commissione.
2. Ai sensi del presente regolamento, si intende per "progetto" qualsiasi progetto promosso da enti di diritto pubblico o di diritto privato che miri esclusivamente o parzialmente al miglioramento della struttura agraria ai sensi dell'articolo 11.
3. L'intervento del Fondo si riferisce alla parte del progetto relativa al miglioramento della struttura agraria.

Articolo 14

1. Per poter beneficiare dell'intervento del Fondo, ciascun progetto deve rispondere simultaneamente ai seguenti criteri generali :
 - a) presentare interesse comunitario ;
 - b) avere lo scopo di migliorare la struttura agraria a beneficio dell'economia generale ;
 - c) prevedere un onere finanziario a carico degli organismi beneficiari in conformità dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2 ;
 - d) presentare una sufficiente garanzia di perennità dell'effetto economico del miglioramento strutturale realizzato ;
 - e) nel caso di azioni conformi all'articolo 11, lettera a), avere lo scopo di rendere o mantenere economicamente vitali le aziende agrarie e di garantire l'incremento della loro capacità concorrenziale ;
 - f) nel caso di azioni conformi all'articolo 11, lettere b), c) o d), iscriversi in un programma comunitario elaborato in conformità dell'articolo 16.

.../...

2. I progetti beneficiano di una priorità per l'intervento del Fondo quando rispondano inoltre ad uno o più dei criteri seguenti :

- a) si iscrivono in un programma di sviluppo economico regionale che tenda ad un equilibrio tra l'agricoltura e gli altri settori economici ed offra in particolare adeguate possibilità di lavoro alla popolazione agricola e non agricola ;
- b) perseguono un adattamento e un orientamento nuovo qual'è reso necessario dalle esigenze e dagli effetti economici dell'applicazione della politica agraria comune ;
- c) favoriscono un orientamento o un adattamento dell'agricoltura quando la situazione socio-economica denoti un ritardo che rischi di compromettere la messa in opera della politica agraria comune.

Articolo 15

1. Per le azioni di cui all'art. 11, lettera a) i progetti beneficiano, senza pregiudizio delle priorità stabilite all'articolo 14, paragrafo 2, di condizioni prioritarie particolari quando rispondano ad uno od a entrambi i criteri seguenti :

- a) tengono sufficientemente presenti i problemi di divulgazione e di formazione professionale agricola, in modo da valorizzare al massimo gli investimenti previsti ;
- b) contribuiscono a migliorare la situazione sociale dei lavoratori dell'agricoltura.

Articolo 16

1. Per le azioni di cui all'articolo 11, lettere b), c) e d), il Consiglio su proposta della Commissione, adotta programmi comunitari deliberando all'unanimità nel corso della seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito.

2. Ciascun programma comunitario deve indicare :

- a) lo scopo da raggiungere in applicazione dell'art. 11, lettere b), c) e d);
- b) le regioni cui dovrebbe essere destinato lo sforzo maggiore ;
- c) l'importanza relativa dell'intervento del Fondo per ciascun progetto e il metodo di finanziamento prescelto ;
- d) l'importo totale impegnato e il periodo previsto per la realizzazione del programma stesso.

.../...

3. Previa consultazione del Comitato del Fondo di cui agli articoli da 26 a 30, la Commissione fissa le modalità di esecuzione di ciascun programma comunitario adottato dal Consiglio.

MODALITA' D'AZIONE

Articolo 17

1. L'intervento del Fondo consiste :

- a) in sovvenzioni a fondo perduto ;
- b) in un contributo al pagamento degli interessi dei prestiti accordati per il finanziamento dei progetti ;
- c) in proroghe del termine di rimborso di tali prestiti ;
- d) in combinazioni delle tre forme d'intervento menzionate ai precedenti punti a), b) e c).

2. L'intervento del Fondo non deve alterare le condizioni di concorrenza in misura contraria all'interesse comune.

3. L'intervento del Fondo non deve sostituirsi alle agevolazioni ed agli aiuti finanziari accordati dalle autorità nazionali, ovvero determinarne una riduzione.

4. L'intervento del Fondo non deve sostituirsi alle attività della Banca europea per gli investimenti e del Fondo sociale europeo.

La Commissione sorveglia il coordinamento tra le attività del Fondo e quelle della Banca europea per gli investimenti e del Fondo sociale europeo.

Articolo 18

1. Per un dato progetto, il contributo accordato dal Fondo non può superare il 50 % dell'investimento realizzato. La partecipazione finanziaria del beneficiario del miglioramento sarà almeno pari al 30 % dell'investimento realizzato.

2. Per un dato progetto, il contributo annuale al pagamento degli interessi non sarà superiore al 4 % del saldo dei prestiti accordati al 31 dicembre precedente e si riferirà ad un periodo massimo di 30 anni. L'onere annuale per interessi sostenuto in definitiva dai beneficiari non sarà inferiore all'1 %.

.../...

3. Per un dato progetto, la proroga del termine di rimborso dei prestiti non può superare 30 anni.

4. Il Fondo non interviene nel caso di prestiti ottenuti presso organismi diversi dalla Banca europea per gli investimenti a condizioni meno favorevoli di quelle accordate da quest'ultima, quando questa si sia dichiarata disposta ad intervenire.

5. A prescindere dal paragrafo precedente, non vi sono restrizioni all'intervento del Fondo in merito all'origine dei prestiti di finanziamento dei progetti.

Articolo 19

Il contributo del Fondo è concesso alle persone fisiche o giuridiche che in definitiva sostengono del tutto o in parte l'onere finanziario per la realizzazione del progetto. Esso è corrisposto loro per il tramite di enti di diritto pubblico o di diritto privato cui spetta disporre le spese relative ai progetti.

Articolo 20

Previa consultazione del Comitato del Fondo, la Commissione stabilisce le modalità di applicazione degli articoli da 17 a 19.

PROCEDURA PER LA SEZIONE "ORIENTAMENTO AGRICOLO"

Articolo 21

Il Comitato permanente delle strutture istituito dall'articolo 1 della decisione adottata dal Consiglio il 4 dicembre 1962 e relativa al coordinamento delle politiche di struttura agraria sarà :

a) regolarmente informato dalla Commissione circa le attività della sezione "orientamento agricolo" del Fondo ;

b) consultato dalla Commissione

- quando una siffatta consultazione sia prevista nel quadro della sezione "orientamento agricolo" del Fondo ;

- in merito a tutti i problemi di importanza generale riguardanti le azioni del Fondo conformi all'articolo 11, lettera a) del presente regolamento.

.../...

Articolo 22

1. Le domande per ottenere il concorso del Fondo debbono essere presentate annualmente alla Commissione entro il 30 settembre, per essere istruite a partire dall'anno successivo.

Le domande di contributo da istruire nel 1964 potranno essere presentate alla Commissione fino al 1° luglio 1964.

2. Previa consultazione del Comitato permanente delle strutture, per quanto riguarda le azioni che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 11, lettera a), oppure del Comitato del Fondo per le azioni che dipendono dall'articolo 11, lettere b), c) e d), la Commissione stabilisce le indicazioni che devono essere contenute nelle domande e la forma di presentazione delle stesse.

3. La domanda di contributo del Fondo è inoltrata dallo Stato membro interessato o direttamente dall'organismo cui spetta ordinare le spese relative ai progetti.

In quest'ultimo caso, la Commissione notifica la domanda allo Stato membro interessato.

Articolo 23

1. La Commissione esamina i progetti per stabilire se adempiano alle condizioni generali e particolari richieste per l'intervento del Fondo.

2. Previa consultazione del Comitato permanente delle strutture, per quanto riguarda le azioni che rientrano nel campo d'applicazione dello articolo 11, lettera a), oppure del Comitato del Fondo per le azioni dipendenti dall'articolo 11, lettere b), c) e d), la Commissione decide circa l'intervento del Fondo, le sue modalità e le sue condizioni, tenendo conto tanto delle priorità elencate nell'articolo 14, paragrafo 2 e nello articolo 15, quanto delle disponibilità finanziarie.

3. Per le domande che non sono state inoltrate da uno Stato membro, la Commissione, prima di prendere una decisione sull'intervento del Fondo, consulta lo Stato membro interessato.

4. La decisione della Commissione è notificata al richiedente ed allo Stato membro interessato.

Articolo 24

1. Per tutta la durata dell'intervento, la Commissione controlla l'esatto adempimento delle condizioni tecniche, finanziarie o di altro genere richieste per ciascun progetto cui è concesso il contributo del Fondo.

.../...

2. In caso di mancato o cessato adempimento di tali condizioni, la Commissione può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo del Fondo.

Parte terza

DISPOSIZIONI GENERALI PER LE DUE SEZIONI

CONTRIBUTI AL FONDO

Articolo 25

Le importazioni nette effettuate da ciascuno Stato membro in provenienza da paesi terzi, importazioni di cui è necessario conoscere l'ammontare per poter calcolare la seconda parte dei contributi degli Stati membri al Fondo in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento n. 25, sono calcolate in valore per tutti i prodotti i cui mercati rientrano nel campo d'applicazione di detto regolamento.

COMITATO DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA

Articolo 26

1. E' istituito un Comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, in appresso denominato Comitato del Fondo.
2. Il Comitato del Fondo assiste la Commissione nell'amministrazione del Fondo secondo le condizioni stabilite dagli articoli da 27 a 30.

Articolo 27

Il Comitato del Fondo è composto di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Ciascuno Stato membro è rappresentato nel Comitato del Fondo da non più di 5 funzionari.

Il Comitato del Fondo è presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 28

Il Comitato del Fondo viene consultato :

1. nei casi in cui una consultazione sia prevista dal presente regolamento ;
2. per gli stanziamenti del Fondo da iscrivere annualmente nello stato di previsione delle spese della Commissione per l'esercizio successivo, ed eventualmente negli stati di previsione suppletivi ;

.../...

3. per la parte finanziaria dei progetti di rapporti annuali previsti dall'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 25, e del rapporto di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento ;

4. per i progetti di proposte che la Commissione intende sottoporre al Consiglio per completare o modificare il regolamento n. 25.

Articolo 29

Il Comitato del Fondo puo' esaminare qualsiasi altra questione amministrativa del Fondo sottopostagli dal suo Presidente su propria iniziativa ovvero su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Esso viene regolarmente informato dell'attività del Fondo.

Articolo 30

Le riunioni del Comitato del Fondo sono convocate ed organizzate dal Presidente.

Il segretariato del Comitato del Fondo è curato dai servizi della Commissione.

Il Comitato del Fondo puo' consultare esperti su proposta del suo Presidente.

Il Comitato del Fondo stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 31

Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento del Fondo ed adottano ogni misura atta ad agevolare gli eventuali controlli che la Commissione ritenga utili prima di decidere in merito all'intervento del Fondo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente